

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza 18 dicembre 2009, n. 8366

Una lista di candidati alle elezioni amministrative non è ex se legittimata a proporre ricorso avverso il relativo esito. Le liste partecipanti alla competizione consistono in una sommatoria di determinati candidati e sono prive di personalità giuridica.

Omissis

la Sezione osserva come una lista di candidati alle elezioni amministrative non sia ex se legittimata a proporre ricorso avverso il relativo esito, giacché l'art. 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, riconosce legittimazione attiva ai cittadini elettori e a chiunque altro vi abbia interesse, ossia vanta una posizione qualificata consistente in un interesse personale e diretto alla modifica dei risultati elettorali. In altri termini, la norma citata non include tra i soggetti che possano proporre ricorso giurisdizionale le liste partecipanti alla competizione, le quali oltretutto consistono sostanzialmente in una sommatoria di determinati candidati e sono prive di soggettività giuridica, per cui anche sotto questo aspetto non possono essere considerate legittimate attivamente né, peraltro, passivamente (cfr., tra le tante, da ultimo Cons. St., Sez. V, 12 febbraio 2008 n. 496).

Omissis